

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
VIA F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Ai gentili clienti
Loro sedi

Legge di stabilità per il 2015: le principali novità in materia di fisco e lavoro

(Legge n. 190 del 23.12.2014)

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014)**. Tra le principali novità introdotte con tale provvedimento ricordiamo: *i)* la **conferma a regime del bonus di 80 euro** a favore dei lavoratori dipendenti; *ii)* la possibilità di chiedere **l'erogazione diretta del trattamento di fine rapporto in busta paga**; *iii)* la previsione di **sgravi contributivi** a favore dei datori di lavoro che hanno **assunto lavoratori in mobilità / a tempo indeterminato**; *iv)* **l'incremento dall'11% al 17% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Fondo TFR**; *v)* viene **ampliata la deduzione IRAP sul costo del lavoro** anche alle **società agricole**; *vi)* vengono introdotte **nuove possibilità di ravvedimento operoso**; *vii)* vengono **modificate le modalità di concessione del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo**; *viii)* la **proroga al 2015 della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili / elettrodomestici (50%) e di riqualificazione energetica (65%)**; *ix)* **l'introduzione della c.d. "Patent box"** a favore delle società e enti residenti in Stati con i quali vige un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo; *x)* la **proroga della possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni** con riferimento al valore al 01.01.2015 e con versamento dell'imposta sostitutiva nella **nuova misura del 4%-8% entro il 30.6.2015**; *xi)* la **soppressione degli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici**; *xii)* l'introduzione di un **regime forfettario in sostituzione del regime dei minimi, del regime degli ex minimi e delle nuove iniziative produttive**. Con particolare riferimento al **nuovo regime forfettario** – il quale prevede l'applicazione di un'aliquota sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP del 15%, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e la determinazione del reddito imponibile sulla base di coefficienti di redditività – bisogna ricordare che **il regime dei ex minimi può essere utilizzato fino alla scadenza del termine ordinario qualora l'opzione per il regime sia stata effettuata entro e non oltre il 31.12.2014**: a partire **dal 01.01.2015**, invece, **i contribuenti non possono più accedere a tale regime**, che è, appunto, sostituito dal nuovo regime forfettario. Vediamo, dunque, di analizzare le **principali novità contenute nella legge di**



stabilità per il 2015

Introduzione

Con la legge di stabilità per il 2015 il legislatore ha introdotto numerose modifiche in materia fisco e lavoro. Con la presente trattazione analizziamo le **principali novità**.

Le novità in materia fisco

Nuovo regime fiscale forfettario

Viene introdotto un **nuovo regime fiscale agevolato a favore delle persone fisiche sostitutivo del regime dei minimi, degli ex minimi e del regime per le nuove iniziative produttive** (le cui relative opzioni non possono più essere esercitate a partire dal 01.01.2015).

Il nuovo regime in esame è utilizzabile sia dai soggetti¹ che iniziano l'attività, sia da coloro che già ne esercitano una. Le persone fisiche che, nel 2014, svolgevano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo applicando uno degli abrogati regimi delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile oppure per gli "ex-minimi", alla data dell'1.1.2015:

- accedono direttamente al nuovo regime agevolato per autonomi, fermo il possesso dei requisiti che più avanti si evidenzieranno (regime naturale);
- possono optare per il regime ordinario (art. 1 co. 86 della legge di stabilità 2015).

In base all'art. 1 co. 88 della legge di stabilità 2015, nonostante l'abrogazione, **il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014.** Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfettario.

Dal 2015, dunque, sono operativi il regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata), il nuovo regime agevolato per autonomi e il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.

¹ Il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione, ivi incluse le imprese familiari.



2014	2015
Regime ordinario	Regime ordinario
Regime delle nuove iniziative produttive	Abrogato
Regime degli "ex minimi"	Abrogato
Regime di vantaggio per l'imprenditoria	Abrogato, ma chi lo usava nel 2014 può continuare fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni)
-	Nuovo regime fiscale agevolato per autonomi

Possono accedere al nuovo regime i **soggetti che rispettano le seguenti condizioni nell'anno precedente alla richiesta, nonché negli anni successivi:**

- **i ricavi / compensi²**, ragguagliati ad anno, **non siano superiori a specifici limiti**, differenziati a seconda dell'attività esercitata, indicati nella successiva tabella;
- siano state sostenute **spese non superiori ad € 5.000 lordi per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori, compensi ad associati in partecipazione, prestazioni di lavoro di familiari;**
- il **costo complessivo**, al lordo degli ammortamenti, **dei beni strumentali al 31.12 non superi € 20.000³**. A tal fine non vanno **considerati i beni immobili** comunque acquisiti ed utilizzati né i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

² La Relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2015 indica che il limite di ricavi dell'anno precedente all'ingresso nel regime è calcolato computando esclusivamente i ricavi di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR. Deve, quindi, essere compreso anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9 co. 3 del TUIR. "Per l'accesso al regime i ricavi devono essere assunti considerando, per quanto concerne le imprese, la competenza economica", dunque si dovrà tener conto anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dall'art. 109 co. 2 del TUIR. La Relazione illustrativa nulla indica per il computo dei compensi.

³ In base alle nuove regole, i costi sostenuti per lavoro e beni strumentali devono essere monitorati solo per verificare l'eventuale superamento delle predette soglie; nessun rilievo, invece, assumono questi, così come tutte le altre spese sostenute dall'imprenditore o professionista, ai fini reddituali poiché il reddito imponibile è calcolato tramite l'applicazione del coefficiente di redditività all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (anch'essi contenuti entro limiti predeterminati in base all'attività svolta).



Elemento	Limite	Periodo di valutazione
Ricavi/compensi	Valori max variabili da 15.000,00 a 40.000,00 euro, a seconda della tipologia di attività	Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Max 5.000,00 euro	Annualità precedente
Beni strumentali	Max 20.000,00 euro, al lordo degli ammortamenti (stock)	Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente o assimilato	Inferiori a quelli d'impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime forfetario	Annualità precedente

In sede di approvazione è stata **aggiunta un'ulteriore condizione** per poter adottare il nuovo regime in esame. Infatti, il reddito d'impresa / lavoro autonomo deve risultare **prevalente** rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (tale condizione **non va verificata** in caso di "rapporto di lavoro cessato" ovvero se la **somma dei predetti redditi non è superiore a € 20.000**).

Il regime in esame **non può essere adottato** dai soggetti:

- che si avvalgono di **regimi speciali** ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;
- **non residenti**, fatta eccezione per i soggetti residenti in uno Stato UE / aderente allo SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano **cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili** ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;
- che, contestualmente all'esercizio dell'attività, **partecipano a società di persone / associazioni professionali / srl trasparenti**.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono **esonerati** dall'applicazione e dal versamento dell'**IVA**, salvo che in relazione agli acquisti di beni intraUE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Inoltre:

- **non** possono esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA a credito;
- **non** sono **sogetti a ritenuta alla fonte** sui ricavi / compensi conseguiti;
- **non** sono **tenuti ad operare ritenute alla fonte**;

- sono **esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili** sia ai fini IVA che II.DD.. Detti soggetti sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto / bollette doganali, all'obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti;
- **non sono soggetti agli studi di settore / parametri**. Come evidenziato nella Relazione di accompagnamento del ddl i contribuenti in esame **sono esonerati dalla comunicazione clienti – fornitori nonché black – list**.

Il reddito è determinato applicando ai ricavi / compensi un **coefficiente di redditività** differenziato a seconda dell'attività esercitata, come evidenziato nella seguente tabella:

DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
Gruppo di settore	Limite ricavi e compensi	Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	35.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000	40%
Commercio ambulante e di prodotti alimentari e bevande	30.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	20.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	15.000	86%
Intermediari del commercio	15.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40.000	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	15.000	78%
Altre attività economiche	20.000	67%

Il reddito così determinato – **ridotto dei contributi previdenziali** - è soggetto



ad un'imposta pari al 15% sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP.

Per i **soggetti che iniziano una nuova attività** è altresì stabilito che, per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e i 2 successivi** il **reddito è ridotto di 1/3** a condizione che il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare, e che l'attività da esercitare **non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione.

Inoltre, qualora l'attività sia il **proseguimento di un'attività esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi / compensi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore ai limiti previsti**.

Ai soli **contribuenti esercenti attività d'impresa**, che applicano il regime forfetario, è riconosciuto **un regime agevolato contributivo** che consiste nel **non applicare il minimale contributivo** di cui alla Legge n. 233/90.

In riferimento al **passaggio dai vecchi regimi abrogati al nuovo regime forfetario**, si ribadisce che questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, **passano "automaticamente" al nuovo regime forfetario**. In caso di **inizio dell'attività da meno di 3 anni** e di adozione nel 2014 del regime delle **nuove iniziative** ovvero dei **minimi** è riconosciuta la possibilità di **usufruire della riduzione ad 1/3** del reddito forfetario **per i periodi d'imposta che residuano al compimento del triennio** in cui opera detta riduzione.

Nei confronti dei contribuenti che **nel 2014** hanno adottato il **regime dei minimi** è prevista, come detto, una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono **continuare ad applicare** detto regime **fino al termine del quinquennio ovvero al compimento dei 35 anni d'età**.

Deduzione IRAP sul lavoro

Con il comma 20 della legge di stabilità 2015 viene **introdotta la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato**. Con l'introduzione della nuova disposizione, infatti, **viene riconosciuta l'ulteriore deduzione della differenza tra costo complessivo per il personale dipendente a**



tempo indeterminato e le già previste deduzioni IRAP.

La deduzione compete con riferimento a tutti i dipendenti a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto). Non dà, quindi, diritto a nessuna ulteriore deduzione il personale impiegato con altre forme contrattuali (es. dipendenti a tempo determinato, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, ecc.). Dovrebbe competere anche per i dipendenti che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale (es. Cassa integrazione guadagni ordinaria, CIGO, e/o straordinaria, CIGS), considerando che tali trattamenti non interrompono, né mutano il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ma lo sospendono soltanto.

La nuova deduzione è **applicabile** dai **soggetti IRAP che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97**, ossia dalle imprese (a prescindere dal metodo, fiscale o da bilancio, adottato), dai lavoratori autonomi, nonché dagli agricoltori. Sono **esclusi** dalla fruizione della nuova deduzione gli **enti non commerciali** che esercitano esclusivamente attività istituzionale, la cui base imponibile IRAP è determinata con il metodo retributivo.

Sotto il profilo pratico, è disposto che **la nuova deduzione è di tipo residuale**: in pratica, **il contribuente deve**, innanzitutto, **applicare le deduzioni riconosciute a fronte dell'impiego di personale già vigenti, se l'ammontare deducibile così determinato è inferiore alle spese dei dipendenti a tempo indeterminato sostenute nel periodo d'imposta, compete un'ulteriore deduzione per l'eccedenza.**

La novità si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (si tratta del 2015, per i soggetti "solari") e, dunque, la stessa impatterà per la prima volta sulla dichiarazione IRAP 2016.

Viene introdotta, inoltre, la **possibilità per le società agricole e per i produttori agricoli di dedurre il costo del lavoro del personale a tempo determinato, con contratto triennale**, che abbia lavorato **almeno 150 giornate nel periodo d'imposta agevolato.**

Viene previsto, inoltre, per i **soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.** Il nuovo



credito d'imposta, **spettante per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2014** (si tratta del 2015, per i soggetti "solari"), è **utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24** a decorrere dall'anno di presentazione del corrispondente modello Irap.

Sempre in materia IRAP, viene **bloccata la programmata riduzione delle aliquote d'imposta**. Di conseguenza, le aliquote IRAP rimangono confermate nelle misure previgenti (3,9 per la generalità dei soggetti).

**Credito
d'imposta per
ricerca e
sviluppo**

Sono state apportate alcune **modifiche** alla **disciplina del credito d'imposta** previsto dal DL n. 145/2013 a favore delle **imprese che investono in ricerca e sviluppo, al fine di semplificarne la disciplina**.

Una prima modifica riguarda il **periodo agevolato**: secondo le disposizioni contenute nella legge di stabilità **sono agevolabili le spese effettuate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino al 31.12.2019**.

Viene previsto, inoltre, che **l'agevolazione spetta a tutte le imprese, indipendente dal settore di attività, dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato** (viene eliminato, inoltre, il limite di fatturato di 500 milioni di euro).

Sono agevolabili le seguenti spese:

- **lavori sperimentali o teorici** aventi come finalità principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili;
- **ricerca pianificata o indagini critiche** dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l'esclusione dei prototipi;
- **acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica**, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.
- **produzione e collaudo** di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.



Non rientrano tra le attività agevolabili le **modifiche ordinarie o periodiche** di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, **qualora tali modifiche rappresentino miglioramenti.**

Sono agevolabili le seguenti spese:

- **spese per personale altamente qualificato;**
- **quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio** (costo unitario non inferiore a 2.000 euro);
- **costi di ricerca in collaborazione con università, enti ed organismi di ricerca e altre imprese, comprese le star-up innovative;**
- **competenze tecniche e privative industriali.**

Il credito d'imposta viene concesso nella **misura massima annuale di 5 milioni di euro, in generale nella misura del 25%** delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti, **nella misura del 50% per i costi di ricerca e per le spese in personale altamente qualificato.**

Il credito viene riconosciuto qualora **siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro.**

**Riqualificazione
energetica e
recupero
edilizio**

Sono state nuovamente **prorogate le agevolazioni potenziate a favore degli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico.** Con particolare riferimento alle spese di **risparmio energetico** gli interventi vengono **agevolati al 65% per le spese sostenute nel periodo 06.06.2013/30.12.2015.**

L'agevolazione viene riconosciuta anche per gli interventi su **parti comuni condominiali, per l'acquisto e la posa di schermature solari, per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale.**

In riferimento agli interventi di **recupero edilizio** viene ora stabilito che la **detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2015.** Vengono riconfermate fino al 31.12.2015 le **agevolazioni sull'acquisto di mobili finalizzati all'arredo, nonché dei**



grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Allo stesso modo vengono **prorogate le agevolazioni potenziate a favore delle spese sostenute su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.** Fino al 31.12.2015 tali spese sono agevolate nella **misura del 65% per un massimale di 96.000 euro.**

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

Viene disposta la riapertura della possibilità di **rideterminare** (alla data del 01.01.2015) **il costo d'acquisto di terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi, nonché delle partecipazioni non quotate possedute a titolo di proprietà e usufrutto.**

Possono accedere alla rivalutazione **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e associazioni professionali.**

Entro la data del 30.06.2015 **gli interessati dovranno provvedere alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima, nonché al versamento dell'imposta sostitutiva** [4% per le partecipazioni non qualificate (fino al 30.6.2014 pari al 2%) ed 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni (fino al 30.6.2014 pari al 4%)].

Rispetto alle versioni precedenti dell'agevolazione, il provvedimento in esame ha, dunque, raddoppiato le aliquote dell'imposta sostitutiva che perfeziona l'affrancamento.

Nuove possibilità di ravvedimento operoso

La legge di stabilità 2015 ha introdotto **nuove ipotesi di ravvedimento, riducendo le preclusioni derivanti dai controlli e dagli accertamenti tributari.** Le quattro **nuove ipotesi** previste dalla legge possono essere applicate nelle ipotesi di **omesso e ritardato pagamento dei tributi, oppure nel caso di omissioni ed errori che determinano l'infedeltà della dichiarazione.**

Le ipotesi di ravvedimento attualmente contemplate dalla legge possono essere schematicamente riassunte come segue:



RAVVEDIMENTO OPEROSO	
Sanzione ridotta	Ipotesi
1/10 del minimo	Nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se eseguiti entro 30 giorni dall'insorgere dell'obbligo con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni.
1/9 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, viene eseguita entro il novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, se non è prevista dichiarazione).
1/8 del minimo	Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
1/7 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (due anni dall'omissione o dall'errore nel caso in cui non sia prevista una dichiarazione).
1/6 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in corso del quale è stata commessa la violazione (2 anni dall'omissione o dall'errore se non è prevista dichiarazione).
1/5 del minimo (nuova)	Se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene dopo il verbale di constatazione (o avviso bonario o di irregolarità).

Non costituisce più causa ostativa del ravvedimento l'inizio dell'attività



amministrativa di accertamento portata formalmente a conoscenza del contribuente (constatazione della violazione o inizio di accessi, ispezioni o verifiche) che sarà **inibito**, per le violazioni di tipo sostanziale, **solo dal momento della notifica dell'avviso di accertamento. Resta causa ostativa** del ravvedimento la **notifica degli avvisi di irregolarità** emessi in base ai controlli ex artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72.

Per effetto dell'introduzione di tali nuove ipotesi, viene prevista l'**abrogazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso** e, in particolare:

- **l'adesione agli inviti a comparire** (artt. 5, commi da 1-bis a 1-quinquies e 11, comma 1-bis, D.Lgs. n. 218/97);
- **l'adesione ai PVC** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/97).

Inoltre, in materia di **acquiescenza** (art. 15, D.Lgs. n. 218/97) è stata **abrogata la disposizione (comma 2-bis) che prevede(va) la riduzione delle sanzioni alla metà qualora l'avviso di accertamento / liquidazione non fosse stato preceduto dall'invito a comparire.**

Detti istituti **continuano** comunque **ad applicarsi** agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi ed IVA e altre imposte indirette notificati **entro il 31.12.2015** ed ai PVC in materia di imposte sui redditi ed IVA **consegnati entro il 31.12.2015.**

Con riguardo alla suddetta disposizione relativa all'acquiescenza, la stessa non è più applicabile agli atti notificati a decorrere dall'1.1.2016.

Buoni pasto

Viene **innalzata la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.**

Erogazioni liberali a ONLUS e partiti politici

In riferimento alle **erogazioni a favore delle ONLUS** viene stabilito che i **contribuenti hanno diritto ad una detrazione pari al 26% fino ad un massimale di 30.000 euro** (il precedente limite era fissato a 2.065 euro).

In riferimento alle **erogazioni ai partiti politici** viene specificato che sono detraibili (con aliquota del 26% nel limite massimo di 30.000 euro) anche le **somme erogate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche ed in**



attuazione di quanto previsto da regolamenti o delibere statutarie dei partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime.

Associazioni sportive

Le associazioni sportive, non aventi scopo di lucro e affiliate alle federazioni sportive nazionali / enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, **decadute, entro il 31.10.2014, dalla rateazione** delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 nonché degli avvisi di accertamento (anche con adesione), nonché mediazioni e conciliazioni giudiziali ai fini IRES, IRAP, IVA, **possono richiedere, entro il 30.6.2015** (6 mesi dall'entrata in vigore della Legge in esame), **un nuovo piano di rateazione** delle somme dovute alle condizioni previste "dalle specifiche leggi vigenti".

Trattasi, in sostanza:

- della dilazione susseguente alla definizione degli avvisi bonari disciplinata dall'art. 3-*bis* del DLgs. 462/97, la cui decadenza si verifica con il **mancato pagamento** di una **rata successiva** alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al **30%** della rata non pagata e il **disconoscimento** della definizione oggetto della dilazione);
- della dilazione scaturente da somme dovute a seguito degli **istituti deflativi del contenzioso**, ad esempio acquiescenza, accertamento con **adesione**, mediazione e **conciliazione** giudiziale, la cui decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al **60%** di tutte le somme residue ancora dovute a titolo di tributo, ma rimane ferma la definizione "a monte", come previsto dagli artt. 8 comma 3-*bis* del DLgs. 218/97 e 48 comma 3-*bis* del DLgs. 546/92).

Oltre a quanto esposto, la legge di stabilità 2015 modifica anche l'art. 25 comma 5 della L. 133/1999 e **augmenta il limite di tracciabilità dei pagamenti** e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. L'obbligo di tracciabilità, precedentemente previsto per gli importi superiori a 516,46 euro, viene infatti ora contemplato per gli importi pari o superiori a **1.000 euro**. Il limite di tracciabilità viene quindi "allineato" a quello previsto in materia di **antiriciclaggio** dall'art. 49 del DLgs. 231/2007.



Ad avviso della risoluzione 102/2014 dell'Agenzia Entrate, l'obbligo di tracciabilità si applica a tutti i soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91 e non solo alle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici. Quindi anche alle associazioni **senza fini di lucro** e alle **associazioni pro loco**, alle associazioni bandistiche, ai cori amatoriali, alle filodrammatiche, alle associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro. L'inosservanza dell'obbligo comporta il **disconoscimento** del regime fiscale **agevolato** e l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 11 del DLgs. 471/97, da 258 a 2.065 euro.

Cessione dei crediti della PA

Viene prevista una modifica alla disciplina della **cessione** (ad istituti bancari e finanziari) **dei crediti della PA**, con l'introduzione di una previsione nel DL n.66/2014 ai sensi della quale **la regolarità contributiva del cedente deve essere attestata tramite rilascio di DURC nel momento stesso della cessione del credito tramite piattaforma digitale o comunque acquisita dalla PA ceduta.**

Reverse charge

Per effetto di un'integrazione ad opera della legge di stabilità 2015, **il regime di inversione contabile viene ampliata alle seguenti ipotesi:**

- **prestazioni di servizi, relative ad edifici**, di: pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento;
- **trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra** ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva, **altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva, certificati relativi a gas e energia elettrica;**
- **cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore** ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.

In sede di approvazione della Legge di stabilità, il reverse charge è stato esteso anche alle **cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari** fermo restando, ai fini dell'efficacia della disposizione, il rilascio di un'apposita autorizzazione UE ai sensi dell'art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Split payment

Viene previsto un particolare **meccanismo di assolvimento dell'IVA** ("c.d. split payment") **per le cessioni i beni / prestazioni di servizi effettuate nei**



	<p>confronti di Enti pubblici, che, ancorché non siano debitori d'imposta, saranno tenuti <i>"in ogni caso"</i> a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore, entro termini e con modalità che saranno stabiliti da uno specifico DM.</p>
Aliquota d'imposta degli e-book	Viene ridotta l'aliquota d'imposta applicabile agli e-book, che passa dal 22 al 4% .
Ritenuta sui bonifici	Viene stabilito l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico .
IVA su pellet	A seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione al n. 98), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22% .
Aumento aliquote IVA	Viene previsto l'aumento : <ul style="list-style-type: none">• dell'aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;• dell'aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018. <p>L'incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.</p>
5 per mille	Viene prevista la messa a regime della disciplina dell'istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l'applicazione a partire dall'esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. Sono, inoltre, introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari .
Credito	La Legge di stabilità 2015 prevede che il credito di imposta relativo alle



d'imposta autotrasporto	<p>accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.</p> <p>A detto credito d'imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge n. 147/2013 non solo per l'anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15% della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all'aumento dell'accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.</p>
Canone Rai	Ai fini Rai, viene previsto che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito.
Partecipazione dei comuni alla lotta all'evasione	Per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 55% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo , nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
Proventi assicurazioni vita	Sono stati resi imponibili i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita a copertura del rischio demografico , corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato.
Moratoria mutui e finanziamenti	E' stata disposta una nuova moratoria sui mutui e finanziamenti a favore di famiglie e PMI con la possibilità di sospendere la quota capitale delle rate per il periodo 2015 – 2017 . Le modalità attuative della predetta disposizione sono demandate ad uno specifico accordo tra il MEF, il MISE, l'ABI e le Associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori, da raggiungere entro il 31.3.2015.
Auto d'epoca	Confermata l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico.

MATTEO MORASSI
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE
Via F. BEROALDO N. 7
40127 BOLOGNA

C.F. MRS MTT 80B23 G888Q
P.IVA 01653690931



Imu e Tasi

Viene **confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI** già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì **confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU**, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Sisma Emilia

Si estende dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Dichiarazione Iva

Viene **eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata**. Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti